

Pubblicato il 05/01/2022

Sent. n. 19/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1471 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Caponnetto, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;

contro

Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione cautelare,

- del provvedimento di inefficacia della S.C.I.A., prot. n. -OMISSIS-, con il quale il Comune di -OMISSIS- ha comunicato l'inesistenza delle condizioni per provvedere a conformare alla normativa vigente la suddetta S.C.I.A., presentata dalla ricorrente in data -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. D del D.P.R. 380/2001 e avente ad oggetto la ristrutturazione edilizia dell'immobile sito in -OMISSIS— -OMISSIS-;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2021 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con atto notificato in data 11 settembre 2020 e depositato il successivo 8 ottobre, parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare, il provvedimento in epigrafe meglio indicato, con il quale il Comune di -OMISSIS- ha dichiarato l'inefficacia della s.c.i.a. presentata dalla ricorrente in data -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001 e avente ad oggetto la ristrutturazione edilizia dell'immobile sito in -OMISSIS-, -OMISSIS-.

L'amministrazione ha adottato tale provvedimento ritenendo che non vi siano le condizioni per poter conformare le opere alla normativa vigente, in quanto:

- nella sottozona G2, ove ricade l'immobile, non risulta redatto il "piano quadro", necessario, ai sensi dell'art. 33 delle norme di attuazione, ai fini dell'attuazione del p.r.g.;

- ai sensi del menzionato art. 33, relativo alla sottozona G2, le opere edilizie risultano assoggettate al nulla-osta della Soprintendenza.

La ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato per i seguenti motivi:

1) *Illegittimità della declaratoria di inefficacia per erronea interpretazione ed applicazione di legge.*

La mancanza del “piano quadro” non potrebbe determinare l’inefficacia della SCIA: nelle more dell’adozione di tale piano, dovrebbero ritenersi consentiti, in quanto non vietati, gli interventi di manutenzione, restauro, recupero e ristrutturazione degli edifici esistenti.

2) Inefficacia del piano quadro quale strumento vincolistico di pianificazione.

In assenza del piano-quadro, il Comune di -OMISSIS- avrebbe potuto cercare soluzioni alternative, volte a garantire il pieno esercizio del diritto di proprietà della ricorrente, e, quindi, il suo diritto alla manutenzione dell’immobile; in particolare, avrebbe dovuto rilevare che, oltre all’art. 33 delle n.d.a. del p.r.g., trova applicazione la l.r. n. 22/2019 che, all’art. 2, prevede che per taluni interventi in aree vincolate non è necessaria autorizzazione paesaggistica; tra tali interventi, specificamente indicati all’allegato A, rientrerebbero quelli oggetto della s.c.i.a. in questione.

3) Violazione di legge (artt. 19, comma 6 bis della legge 241/1990 e 23, comma 6°, del d.p.r. 380/2001 così come 7 recepito in via dinamica dall’art. 1 della l.r. 16/2016). Tardività della dichiarazione di inefficacia della scia prot.n. -OMISSIS- del 02/05/2020.

Il provvedimento impugnato è stato adottato oltre il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della s.c.i.a. e quindi tardivamente.

Con ordinanze n. -OMISSIS-, questo Tribunale ha disposto che il Comune di -OMISSIS- producesse in giudizio copia dell’art. 33 delle n.t.a. al P.R.G. e di ogni altro documento utile a ricostruire la disciplina urbanistica dell’area in cui ricade l’intervento edilizio oggetto di s.c.i.a.

Rimasti, tali provvedimenti istruttori, privi di esecuzione, con ordinanza -OMISSIS-, è stata accolta la domanda cautelare.

All’udienza pubblica del 24 novembre 2021, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Preliminarmente, occorre rilevare come possa porsi a base della decisione la disciplina urbanistica dettata per la zona in esame (*Zona “G2” – Parco territoriale*) dall’art. 22 delle n.t.a. al Piano regolatore generale, approvato con d.d.g. n. -OMISSIS-, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana numero 60 del 24 dicembre 2009 e dalla documentazione pubblicata sul sito internet del Comune di -OMISSIS-.

Gli atti pubblicati in gazzetta ufficiale e sul sito informatico di un ente territoriale, invero, ben possono ritenersi fatti noti ai sensi dell’art. 115 c.p.c. (applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a.).

Pertanto, a fronte della inottemperanza alle ordinanze istruttorie da parte del Comune e della mancata produzione in giudizio nelle n.t.a. da parte della ricorrente (che pure le ha ripetutamente menzionate negli atti di causa), deve aversi riguardo al menzionato decreto pubblicato in g.u.r.s.

Quest’ultimo, con riferimento alla Zona “G2” - Parco territoriale, stabilisce che il p.r.g. si attua con interventi diretti, previo “piano quadro” unitario di iniziativa pubblica.

In assenza di pianificazione attuativa, dunque, non può avere luogo attività edilizia; né, come sostiene parte ricorrente, dalla disciplina in esame possono trarsi elementi che consentano di ritenere che le opere in questione (modifica dei prospetti e della distribuzione interna, opere di finitura e sostituzione degli infissi ed opere di sistemazione del giardino) non ricadano nell’ambito della previsione in esame, avente carattere generale.

La mancata adozione del necessario piano quadro ad iniziativa pubblica – che certamente costituisce condotta censurabile ed in contrasto con il principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. – non può, tuttavia, consentire di disapplicare la disposizione regolamentare che subordini gli interventi edilizi a pianificazione attuativa.

A quanto detto va aggiunto che, per espressa previsione delle n.t.a., all’interno della zona in esame è fatto obbligo di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti delle opere da realizzare, senza alcuna esenzione.

Tale disposizione, di carattere speciale, prevale senz’altro sulla normativa regionale, invocata da parte ricorrente, che esonera dal nulla osta-paesaggistico taluni interventi edilizi.

Il progetto oggetto di s.c.i.a., dunque, non è conforme alla previsione in esame, con la conseguenza che, per un verso, il provvedimento impugnato appare correttamente motivato e, per altro verso, non

assume rilievo l'intervenuto decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione della segnalazione.

Presupposto indefettibile perché una SCIA possa essere produttiva di effetti è, infatti, la completezza e la veridicità delle dichiarazioni contenute nell'autocertificazione.

Quanto alla s.c.i.a. edilizia, dunque, è necessario che sia veritiera la *“dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie”*, richiesta dall'art. 23, co. 1 d.p.r. 380/01.

In presenza di una dichiarazione inesatta o incompleta o non veritiera, dunque, non si perfeziona la fattispecie di cui all'art. 19 l. 241/90, cosicché ben può l'amministrazione accertare e dichiarare, in qualunque momento, l'inefficacia della segnalazione, con atto normativamente qualificato quale annullamento in autotutela (cfr. art. 19, co. 4 cit., che rinvia all'art. 21-nonies l. 241/90), benché di annullamento in senso tecnico non possa parlarsi, in assenza di un provvedimento amministrativo di primo grado.

Va osservato che, diversamente opinando, dovrebbe ritenersi che il solo decorso del tempo, successivo alla presentazione di una s.c.i.a., abiliti il privato ad esercitare l'attività o a realizzare un intervento edilizio, pur in mancanza dei necessari presupposti di legge, ciò che, anche con riferimento alle ipotesi di silenzio-assenso, viene pacificamente escluso.

Il ricorso, in conclusione, non merita accoglimento.

In mancanza di costituzione del Comune, nulla deve disporsi riguardo alle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Maisano, Presidente

Raffaella Sara Russo, Referendario, Estensore

Calogero Commandatore, Referendario

L'ESTENSORE

Raffaella Sara Russo

IL PRESIDENTE

Nicola Maisano

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.